



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 505/2019

TRA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASERTA NEAPOLIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Marino presso il cui studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere al corso Garibaldi n. 108

RICORRENTE

E

I.N.P.S., anche nella qualità di procuratore speciale di S.C.C.I., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Eboli, presso il cui studio elett. dom. in Portici, al corso Garibaldi n. 85

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.01.2019, la parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 32820180004621010000, notificato in data 10.12.2018, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 1921,98 a titolo di omissione contributiva (note di rettifica) per i periodi 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016 e 04/2016.

L'opponente contestava con articolate argomentazioni la legittimità della pretesa dell'istituto, affermando il diritto alle agevolazioni contributive che l'Inps aveva revocato a seguito di Dirc negativo. Chiedeva, quindi, all'adito giudice l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto. Vinte le spese, con attribuzione.

Si costituivano in giudizio l'INPS e l'ADER che resistevano al ricorso chiedendone nel merito il rigetto.

Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

L'opposizione è ammissibile in quanto risulta depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio alla previsione di cui all'art. 24, comma V, della L. 46/99.

Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. La pretesa contributiva oggetto dell'impugnato avviso di addebito scaturisce dalle note di rettifica da DM10 per i periodi 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016, 02/2016, 03/2016 e 04/2016 emesse per l'addebito di cui all'art. 1 co. 1175 L. 296/2006, ovvero per il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive e dei benefici normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva in quanto la sanatoria delle irregolarità è avvenuta tardivamente, oltre il termine di 15 giorni previsto per legge per la regolarizzazione.

Non è, quindi, in discussione la debenza della contribuzione, peraltro scaturente da documenti, i DM10, di pacifica provenienza dal contribuente-datore di lavoro, bensì la rideterminazione della contribuzione dovuta, conseguente ad una rettifica dei dati trasmessi dal contribuente, operata dall'INPS a seguito di verifica e per effetto dell'applicazione della sanzione della perdita del beneficio degli sgravi contributivi.

In particolare, l'Istituto previdenziale ha allegato e documentato che tali note di rettifica sono state emesse in seguito a verifiche amministrative dalle quali era emerso che l'opponente non versava nella condizione di regolarità contributiva che consentiva la fruizione delle agevolazioni, per mancata regolarizzazione di precedenti inadempienze oggetto dell'avviso di addebito n. 32820170004179576000 ritualmente notificato alla società opponente in data 10.11.2017.

Le predette irregolarità, non sanate nel termine di 15 giorni assegnato con l'invito alla regolarizzazione del 19.01.2018, hanno fatto sorgere le menzionate note di rettifica, notificate a mezzo raccomandata alla società istante in data 27.02.2018 e poi confluite nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio (cfr. doc. in atti prod.ne Inps).

Appare utile una breve ricostruzione del dato normativo di riferimento.

La determinazione di cui alle note di rettifica dell'INPS si fonda sul disposto di cui all'art. 1 comma 1175 L. n. 296 del 2006, secondo cui le agevolazioni contributive e gli sgravi previsti da tutte le normative in materia di lavoro e previdenza sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), documento che presuppone tra l'altro la sussistenza della correttezza degli adempimenti mensili e l'inesistenza di inadempienze in atto (cfr. DM 24/10/2007 e circolare Min. Lav n. 5 del 2008).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006, *“a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Evidente la finalità della disposizione che, pur mantenendo fermi gli obblighi già gravanti ai fini della fruizione dei benefici contributivi, intende assicurare, attraverso lo strumento della regolarità contributiva, attestata con il DURC, il rispetto delle prescrizioni in materia contributiva.

Il comma 1176 dell'art. 1 prevede, poi, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.

Il D.M. del 24.10.2007, n. 28587, attuativo delle modalità di rilascio e dei contenuti del DURC, ha, quindi, previsto che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali dopo aver verificato l'effettiva regolarità degli adempimenti mensili o, comunque, periodici e l'inesistenza di inadempienze in atto.

In particolare, l'art. 3 del DM citato, al comma 3, statuisce che *“qualora l'istituto che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il DURC, fermo restando quanto previsto dall'art.7, comma 3 del presente decreto”*.

L'art. 6 chiarisce, inoltre, che l'istituto conceditore del beneficio deve, nel termine di trenta giorni, verificare la condizione di regolarità del datore di lavoro richiedente. Laddove accerti una situazione di irregolarità, ai sensi dell'art.7, deve invitare l'interessato a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Decorso il termine di quindici giorni, laddove la situazione di irregolarità permanga, le agevolazioni richieste sono recuperate mediante relativo addebito.

In presenza di irregolarità, quindi, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.

Infine, il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, visto l'art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», mantiene la struttura giuridica del precedente d.m. 24 gennaio 2007, conseguentemente abrogato.

Da subito si è posto il problema inerente alla qualificazione giuridica del DURC rispetto al beneficio contributivo e cioè se il DURC medesimo si ponga nei confronti di quest'ultimo come elemento generatore.

Orbene, tale tesi non può essere condivisa, in quanto il beneficio contributivo è inerente ad un vero e proprio diritto in capo all'impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione in materia previdenziale. Ne consegue che il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del DURC stesso, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva amministrativa.

Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.

Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali: il DURC, quindi, non genera e non estingue benefici, ma si pone come una autorizzazione amministrativa, al fine di usufruire di quei benefici medesimi.

Questi essendo i tratti salienti della normativa in materia, emerge che tra i requisiti e le condizioni indispensabili per avere la regolarità contributiva vi è l'assenza di inadempienze, ovvero l'aver pagato tutte le note di rettifica o comunque i modelli DM insoluti parzialmente o totalmente, ed anche le sanzioni civili.

Nel caso di specie, l'Ente previdenziale ha dedotto e documentato la notifica a mezzo raccomandata - in data 27.02.2018 - delle note di rettifica oggetto dell'avviso di addebito impugnato, precedute dall'invito alla regolarizzazione entro 15 giorni (cfr. doc. in atti prod.ne Inps).

In ordine alla prova della rituale notifica dell'invito a regolarizzare, l'ente convenuto ha prodotto in atti copia di stampe tratte dall'applicativo informatico dell'istituto nelle quali viene attestata la consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata del consulente del lavoro della società opponente (cfr. allegato "storico invii a regolarizzare").

La società, nelle note difensiva in atti, contesta di aver ricevuto tale invito evidenziando, inoltre – circostanza ammessa anche dall'ente convenuto – di aver provveduto a sanare la irregolarità riscontrata dall'Inps in data 3 aprile 2018.

Sul punto giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi

procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto della controversia (cfr., in tal senso, Cass. n. 27109/2018).

Pertanto, anche in caso di mancato invito alla regolarizzazione, la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, e difatti il fatto che l'INPS inviti o meno l'opponente a regolarizzare la propria posizione influisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva (cfr, in tal senso, ex multis, Cass. nn.58/2015, 1156/2017, 311/2018).

Nel caso in esame non rileva, dunque, la mancanza di prova della rituale comunicazione al contribuente dell'invito a regolarizzare le incongruenze rilevate con il DURC negativo; ciò che rileva è, invece, che la società opponente, a fronte delle analitiche contestazioni sollevate dall'Istituto previdenziale e della documentazione dallo stesso prodotta, non abbia comprovato la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni invocate, dimostrando, l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall'Inps.

La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato ha più volte ribadito infatti che, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto, l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. Orbene, tale allegazione, nella specie, risulta del tutto assente in ricorso, laddove la società opponente si è limitata ad affermare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive, senza, tuttavia, allegare né documentare, in relazione al periodo in contestazione, l'avvenuto pagamento delle omissioni contributive nel termine di scadenza previsto dalla legge. Né, tantomeno, l'istante ha documentato l'avvenuto rilascio, da parte dell'Istituto previdenziale, in relazione al periodo indicato nell'atto impugnato, del DURC, il cui possesso, come sopra evidenziato, rappresenta un presupposto necessario per poter fruire dei benefici normativi e contributivi.

La pretesa dell'Inps risulta in definitiva fondata.

Quanto poi agli effetti di un adempimento tardivo della omissione contributiva riscontrata dall'ente previdenziale - evenienza verificatasi nel caso di specie laddove la società ha provveduto a sanare la inadempienza di cui all'avviso di addebito n. 32820170004179576000 in data 3 aprile 2018 - va richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo il quale il sub procedimento di regolarizzazione dettato dal DM su citato costituisce una *“fattispecie sanante [...] per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo delle irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con*

l'esigenza che è insita nella norma dell'articolo 1 comma 1175, con riferimento alla necessaria e *costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi*” (cfr. Cass. sent. n. 27107/2018).

Pertanto, la ratio della norma spiega la natura eccezionale del procedimento dettato dal d.m., natura che osta ad una ricostruzione dell'adempimento tardivo quale *“mero errore formale”*; ancor più precisamente, non può valorizzarsi il fatto che la società abbia ad un certo punto - e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa - regolarizzato la inadempienza, provvedendo al pagamento di debiti insoluti che determinavano la situazione di irregolarità.

Ed anzi, persino in caso di mancato invito alla regolarizzazione - come già evidenziato - la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, e difatti il fatto che l'INPS inviti o meno l'opponente a regolarizzare la propria posizione "refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva” (così Corte di Appello di Palermo sentenza n. 58/2015, Tribunale Catania, sentenza n. 2595/2017).

La pretesa dell'Inps risulta, in definitiva, fondata.

A fronte delle contestazioni sollevate dall'Istituto previdenziale e della documentazione dallo stesso prodotta, l'opponente avrebbe dovuto comprovare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni invocate, provando, ma prima ancora allegando, l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall'INPS.

L'opponente, sul punto, non ha adempiuto all'onere probatorio richiesto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 25 ottobre 2025

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni